GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Lunedì, 6 agosto 1923** — **Numero 184**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'Estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60.* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20.* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine e frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* - Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari. . . . . L. 2,00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3,00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

Avviso di Corte . . . . Pag. 5621

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 luglio 1923, n. **1613**.
Estensione della concessione del ritardo e del rinvio, per ragione di studi, della prestazione del servizio militare nel Regio esercito . . . . Pag. 5621

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. **1615**.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . Pag. 5622

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. **1614**.
Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . Pag. 5623

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. **1616**.
Miglioramenti economici per gli appuntati dei carabinieri Reali raffermati, ed attuazione di un nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma . . . Pag. 5623

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. **1625**.
Modificazione al n. 7 dell'elenco di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. Pag. 5624

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 luglio 1923.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Campagnano di Roma. . . . . . Pag. 5624

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 luglio 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Casamassima (Bari). Pag. 5625

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923.
Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Messina . . . . Pag. 5625

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 giugno 1923.
Rimozione dalla carica del sindaco di Schio (Vicenza). Pag. 5625

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 giugno 1923.
Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Giffone (Reggio Calabria) e sostituzione del Commissario straordinario . . . . Pag. 5626

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923.
Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Motta San Giovanni . . . . Pag. 5626

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923.
Proroga del termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Vico Pantano (Caserta), Pabillonis (Cagliari), Fiumalbo (Modena), Canicattini Bagni, Floridia, Francofonte, Solarino (Siracusa) ed Orune (Sassari) . . . . Pag. 5627

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 luglio 1923.
Proroga dei poteri della Commissione straordinaria per la provincia di Parma e dei Commissari straordinari di Castellafiume (Aquila), Ittiri (Sassari), Regalbuto e Palagonia (Catania), Crucoli e Caraffa (Catanzaro), Avellino, Pozzuoli (Napoli), Pirri (Cagliari), Bellagio (Como), Ramacca (Catania), Brindisi e Scorrano (Lecce), Belmonte Mezzagno (Palermo) . Pag. 5627

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 5627
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 5628

BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a due borse di studio nella Scuola di archeologia presso la R. università di Roma . . . . Pag. 5628

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

S. M. il Re ha ordinato un lutto di Corte di giorni otto, a cominciare dal 4 corrente, per il decesso del Presidente degli Stati Uniti d'America Warren Gamaliel Harding.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 luglio 1923, n. **1613**.
Estensione della concessione del ritardo e del rinvio, per ragione di studi, della prestazione del servizio militare nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il R. decreto da convertire in legge 20 aprile 1920, n. 452 apportante modificazioni al suddetto testo unico;

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1643 che ha convertito in legge il R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, apportante modificazioni all'art. 109 del suddetto testo unico;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori, ammessi al ritardo della chiamata alle armi in base all'articolo 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea e il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà universitaria o per l'istituto cui appartengono, ma continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea, o il diploma finale, ad altra facoltà universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale.

Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sarà più concesso dopo il compimento del 26° anno di età.

Art. 2.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale.

Art. 3.

L'art. 10 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 1. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1615.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che autorizza una seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ

Col seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della M. V., si provvede allo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 della somma di L. 200,000 che si manifesta necessaria per sopperire a spese concernenti i servizi della assistenza militare e delle pensioni di guerra.

Tale somma che il Consiglio dei Ministri, considerata l'urgenza di provvedere, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, disponibile nello stato di previsione medesimo, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, è con lo stesso decreto suddivisa fra vari capitoli a seconda dei titoli di spesa per i quali dovrà essere erogata, con le conseguenti variazioni compensative nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero delle finanze, per quanto si riferisce alle spese da effettuarsi per mezzo del Provveditorato generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,512,000, rimane disponibile la somma di L. 12,488,000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una seconda prelevazione nella somma di L. 200,000, da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo, concernenti spese dei servizi dell'asssitenza militare e delle pensioni di guerra:

Cap. n. 456-*quater-A* (di nuova istituzione): « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, per spese di ufficio, di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento, di trasporto e facchinaggio e per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili »	L. 100,000
Cap. n. 456-*quater-B* (di nuova istituzione): « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di registri, moduli, carta, stampa, rilegatura, macchine da scrivere e calcolatrici e materiali diversi »	» 50,000
Cap. n. 456-*quater-C* (di nuova istituzione): « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato della spesa per fitto di locali »	» 9,000
Cap. n. 456-*quater-D* (di nuova istituzione): « Spese di manutenzione di locali »	» 41,000
	L. 200,000

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sotto indicati capitoli dello stato di previsione della entrata e di quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono aumentati della somma per ciascuno indicata:

Entrata: Cap. n. 112-bis: « Rimborso dalle amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. »	L. 100,000
Cap. n. 112-*ter*: « Rimborso dalle amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese per acquisto di registri, ecc. »	» 50.000
Cap. n. 112-*V*: « Rimborso dalle amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese per fitti di locali, ecc. »	» 9,000
	L. 159,000

Ministero delle Finanze:

Cap. n. 205: « Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc. » . . . . . L. 100,000
Cap. n. 206: « Spese per registri, ecc. » . . . . » 50,000
Cap. n. 208: « Fitti di locali, ecc. » . . . . . » 9,000

L. 159,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1923.
Atti del Governo, registro, 215, *foglio* 3. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1614.
Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che autorizza una prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per il pagamento al personale della Corte dei conti e delle avvocature erariali, contemplato dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, dell'assegno temporaneo mensile previsto dal R. decreto 8 ottobre 1922, n. 1310, si rende necessario lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, della somma di L. 512,000.

Parimenti, per provvedere alla erogazione di sussidi ai danneggiati dalla esplosione avvenuta in S Gervasio (Firenze) il 10 agosto 1920, si manifesta la necessità di un aumento del fondo per sussidi di pubblica beneficenza, inscritto nel bilancio del Ministero dell'interno, per L. 2,000,000.

Il Consiglio dei Ministri, riconosciuta l'urgenza di provvedere, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma occorrente in complessive L. 2,512,000, al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della M. V., autorizza il prelevamento come sopra deliberato e la assegnazione ai bilanci dei Ministeri delle finanze e dell'interno dei fondi accennati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 è stabilito in L. 15,000,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 318, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una prima prelevazione nella somma di L. 2,512,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero delle finanze: Capitolo n. 462 *bis* (di nuova istituzione): « Assegno temporaneo mensile al personale della Corte dei conti e delle avvocature erariali contemplato dalla legge 7 aprile 1921, n. 355 (Regi decreti 8 ottobre 1922, numero 1310 e 12 novembre 1922, n. 1477) » . . . L. 512,000

Ministero dell'interno: Capitolo n. 42: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. » . . » 2,000,000

L. 2,512,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 2. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1616.
Miglioramenti economici per gli appuntati dei carabinieri Reali raffermati, ed attuazione di un nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali,

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riduzione ed unificazione dei corpi armati di polizia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le paghe degli appuntati dell'arma dei carabinieri Reali e dei carabinieri Reali raffermati, compresi quelli del ruolo specializzato, sono stabilite dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

In conseguenza per gli appuntati e pei carabinieri Reali raffermati le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, e nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, relative alle paghe, alle indennità di grado, agli aumenti triennali di servizio ed agli aumenti quadriennali di grado, sono abrogate.

Per i carabinieri Reali non raffermati e per gli allievi carabinieri Reali sono mantenuti in vigore gli assegni attualmente previsti.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 25 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, relative alla riduzione e sospensione delle paghe, sono estese agli appuntati dell'arma dei carabinieri Reali, ed ai carabinieri Reali siano o no raffermati.

Art. 3.

Agli appuntati dell'arma dei carabinieri Reali ed ai carabinieri Reali raffermati è inoltre concessa una indennità giornaliera per servizio speciale nella seguente misura:

Appuntato . . . . . . L. 1.50
Carabiniere raffermato . . . . » 1.—

Tale indennità è computabile agli effetti della pensione. Essa è sospesa quando la paga viene ridotta o sospesa.

Art. 4.

Per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, compresi quelli del ruolo specializzato e gli allievi carabinieri Reali, la prima distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento e le modificazioni ed i completamenti resi necessari dalle successive promozioni, sono a carico dello Stato.

Le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti al vestiario ed equipaggiamento dei sottufficiali, appuntati e carabinieri del ruolo generale, sono a carico dei militari stessi ai quali verrà pertanto corrisposta una indennità vestiario giornaliera di L. 1 agli appartenenti all'arma a piedi e di L. 1.20 agli appartenenti all'arma a cavallo. Le riparazioni e le eventuali rinnovazioni occorrenti al vestiario ed equipaggiamento degli allievi sono a carico dello Stato.

Per la rinnovazione e manutenzione del vestiario ed equipaggiamento dei sottufficiali e militari di truppa del ruolo specializzato è provveduto con altre disposizioni.

Con decreto del Ministro della guerra saranno stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 5.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 4. — GISCI.

TABELLA *delle paghe giornaliere per gli appuntati dei carabinieri Reali e pei carabinieri Reali raffermati, compresi quelli del ruolo specializzato.*

Dalla data di:	Appuntati	Carabinieri raffermati
Ammissione alla 1ª rafferma triennale	8.50	7.65
Ammissione alla 2ª rafferma triennale	9.50	8.40
Ammissione alla 3ª rafferma triennale	10.50	9.20
Compimento del 3° anno dopo la 3ª rafferma triennale	11.50	9.90
Compimento del 6° anno dopo la 3ª rafferma triennale	12.50	10.50

AVVERTENZE.

1° La decorrenza delle paghe è regolata come per gli ufficiali.
2° Questa tabella non ha effetto sulla determinazione delle indennità coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della guerra
A. DIAZ.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1625.
Modificazione al n. 7 dell'elenco di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'allegato numero 5 (elenco descrittivo e norme speciali) al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e modificato con R. decreto 22 marzo 1923, n. 761;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al numero 7 dell'elenco descrittivo, di cui all'allegato suddetto, è sostituito il seguente:
7. — Stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per il servizio militare, L. 0.80.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 13. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 luglio 1923.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Campagnano di Roma.

Relazione di S. E. il Ministro per l'agricoltura a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio di amministrazione della Università agraria di Campagnano di Roma.

SIRE,

Da una inchiesta eseguita presso l'Università agraria di Campagnano (Roma) sono emerse molteplici deficienze ed irregolarità in quell'amministrazione che in seguito all'acquisto della proprietà Chigi ha assunto una notevole importanza, che impone una riorganizzazione completa dei servizi di segreteria e contabilità.

Si è rilevato altresì che quell'Ente, contro ogni principio di sana e regolare amministrazione gestisce, per conto diretto, delle aziende che non rientrano nella sfera di azione di un'amministrazione agraria, e ciò con persistenti e notevoli perdite a carico delle finanze dell'Ente.

Sopra tutto, poi, è urgente, anche agli effetti di poter dare una razionale sistemazione ed utilizzazione al patrimonio pervenuto all'Ente da Casa Chigi, di risolvere, senza ulteriori indugi in base anche alle provvidenze del decreto Luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053, che consente l'affrancazione consensuale degli usi civici, e le cui disposizioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 1923, l'annosa, complessa ed importante questione che verte fra l'Ente agrario, il Comune ed i privati proprietari di terreni situati nei quarti, e per i quali sussiste una promiscuità di diritti e di godimento che è indispensabile sia sciolta nell'interesse di tutte le parti interessate, e specialmente nell'interesse della produzione.

E' ovvio che siffatta complicata vertenza non potrà essere mai portata a compimento da una normale amministrazione.

In questo stato di cose, in accoglimento anche della proposta fatta dal Prefetto di Roma, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della M. V. l'unito decreto col quale viene sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Campagnano, e viene nominato Regio commissario per la temporanea gestione dell'Ente il sig. cav. avv. Filippo Lazzari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, con la quale si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Campagnano di Roma e la nomina di un Regio commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente;

Veduto l'art. 21 del R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;
Sulla proposta del predetto Nostro Ministro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Campagnano di Roma, in provincia di Roma, ed è nominato R. commissario straordinario, per la temporanea gestione dell'Ente, il sig. cav. avv. Lazzari Filippo.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

DE CAPITANI D'ARZAGO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 luglio 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Casamassima (Bari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casamassima, in provincia di Bari.

MAESTA,

L'amministrazione comunale di Casamassima, sorta dalle elezioni generali del 1920, travagliata fin dall'inizio da competizioni personali e dalla ripercussione dei contrasti fra i partiti locali, ha, dopo varie crisi, rassegnato recentemente le dimissioni, rendendo necessario affidare la temporanea gestione della civica azienda ad un Commissario prefettizio. Le sommarie indagini da questo compiute hanno messo in luce il gravissimo disordine dell'ufficio e dei servizi comunali, la difficile situazione finanziaria dell'Ente e la mancata revisione della contabilità di numerosi esercizi.

Poichè i dissensi e la ostilità fra i partiti locali perdurano acutissimi e le condizioni dello spirito pubblico non consentono, conseguentemente, la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, è necessario conferire all'amministratore straordinario i maggiori poteri che gli consentano di dare opera efficace alla riorganizzazione della civica azienda, procedendo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario. A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casamassima, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Carlo Pignatelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO, 12 luglio 1923.
Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Messina.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Messina.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Messina per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, in data del 14 marzo 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Messina;

Veduta le legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Messina, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 giugno 1923.
Rimozione dalla carica del sindaco di Schio (Vicenza).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 giugno 1923, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Schio, in provincia di Vicenza.

MAESTA,

In occasione delle cerimonie che ebbero luogo nel comune di Schio il 22 aprile u. s. per l'inaugurazione del Parco della Rimembranza e per la consegna delle bandiere agli alunni delle scuole, il sindaco ing. Domenico Greselin, pronunciò un discorso nel quale fece manifeste allusioni oltraggiose alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e recò offesa alle più nobili tradizioni di gloria dell'Italia rappresentando la grandezza e la civiltà di Roma

imperiale, come imperniata sulla forza bruta, sulla corruzione, e priva di ogni senso di carità e di virtù civiche.

Tali espressioni, che produssero gravissima impressione non soltanto perchè offesero i sentimenti patriottici della popolazione ma anche più perchè pronunziate in solenne cerimonia da persona rivestita delle funzioni di ufficiale del Governo, rendono il signor Greselin indegno della carica, e per ciò, dopo che il Prefetto di Vicenza lo ha sospeso dalle funzioni in conformità del parere manifestato dal Consiglio di Stato il 23 maggio u. s., mi onoro sottoporre alla Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che provvede alla di lui rimozione, dichiarandolo ineleggibile alla carica stessa per il periodo di anni tre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il sindaco di Schio, ing. Domenico Greselin, in occasione delle cerimonie che ebbero luogo in detto comune per l'inaugurazione del Parco della Rimembranza e per la consegna delle bandiere agli alunni delle scuole, usò in un pubblico discorso espressioni che suonano vilipendio ad un corpo militare istituito con legge dello Stato e oltraggio alle più nobili tradizioni di gloria dell'Italia;

Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor ing. Domenico Greselin è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Schio ed è dichiarato ineleggibile alla medesima per il periodo di tre anni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 giugno 1923.
Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Giffone (Reggio Calabria) e sostituzione del Commissario straordinario.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 giugno 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Giffone (Reggio Calabria)

SIRE,

Mi onoro sottoporre alla Augusta firma della V. M. lo schema di decreto che provvede alla sostituzione del Regio commissario di Giffone e, in pari tempo, proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione della rappresentanza elettiva dello stesso Comune, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito i comizi per dette elezioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data del 22 aprile 1923, con cui il signor Giuseppe Caruso venne nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione del comune di Giffone, in provincia di Reggio Calabria;

Ritenuto che, avendo questi rassegnato le dimissioni occorre provvedere alla sua sostituzione e che si rende nel tempo stesso necessario prorogare il termine per la ricostituzione del predetto Consiglio comunale;

Vista la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor Antonio Parisi è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Giffone, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge, in sostituzione del signor Giuseppe Caruso, che viene esonerato.

Art. 2.

Il termine per la ricostituzione del predetto Consiglio comunale, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923.
Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Motta San Giovanni.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Motta San Giovanni.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Motta San Giovanni per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attese le condizioni attuali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 21 dicembre, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Motta S. Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nonchè quello in data 5 aprile 1923, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Motta San Giovanni, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923.

Proroga del termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Vico Pantano (Caserta), Pabillonis (Cagliari), Fiumalbo (Modena), Canicattini Bagni, Floridia, Francofonte, Solarino (Siracusa) ed Orune (Sassari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Vico Pantano (Caserta), Pabillonis (Cagliari), Fiumalbo (Modena), Canicattini Bagni, Floridia, Francofonte, Solarino (Siracusa) ed Orune (Sassari).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di: Vico Pantano (Caserta), Pabillonis (Cagliari), Fiumalbo (Modena), Canicattini Bagni, Floridia, Francofonte, Solarino (Siracusa) ed Orune (Sassari), per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 22 e 29 marzo, 5 e 19 aprile u. s., con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Vico Pantano (Caserta), Pabillonis (Cagliari), Fiumalbo (Modena), Canicattini Bagni, Floridia, Francofonte, Solarino (Siracusa) ed Orune (Sassari);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Vico Pantano, Pabillonis, Fiumalbo, Canicattini Bagni, Floridia, Francofonte, Solarino ed Orune, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 luglio 1923.

Proroga dei poteri della Commissione straordinaria per la provincia di Parma e dei Commissari straordinari di Castellafiume (Aquila), Ittiri (Sassari), Regalbuto e Palagonia (Catania), Crucoli e Caraffa (Catanzaro), Avellino, Pozzuoli (Napoli), Pirri (Cagliari), Bellagio (Como), Ramacca (Catania), Brindisi e Scorrano (Lecce), Belmonte Mezzagno (Palermo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria per la provincia di Parma e dei Commissari straordinari di Castellafiume (Aquila), Ittiri (Sassari), Regalbuto e Palagonia (Catania), Crucoli e Caraffa (Catanzaro), Avellino, Pozzuoli (Napoli), Pirri (Cagliari), Bellagio (Como), Ramacca (Catania), Brindisi e Scorrano (Lecce), Belmonte Mezzagno (Palermo).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Parma e quelli dei Regi commissari dei comuni di Ittiri, Castellafiume Regalbuto, Palagonia, Crucoli, Caraffa, Avellino, Pozzuoli, Pirri, Bellagio, Ramacca, Brindisi, Scorrano, Belmonte Mezzagno, per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi della provincia e dei Comuni suddetti, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i nostri decreti in data 22 marzo, 14 e 28 gennaio, 18 e 25 febbraio, 8, 11, 22 e 25 marzo, 5 aprile 1923, con cui vennero sciolti rispettivamente il Consiglio provinciale di Parma e i comunali di Castellafiume (Aquila), Ittiri (Sassari), Regalbuto e Palagonia (Catania), Crucoli e Caraffa (Catanzaro), Avellino, Pozzuoli (Napoli), Pirri (Cagliari), Bellagio (Como), Ramacca (Catania), Brindisi e Scorrano (Lecce), Belmonte Mezzagno (Palermo);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Parma e dei Consigli comunali di Castellafiume, Ittiri, Regalbuto, Palagonia, Crucoli, Caraffa, Avellino, Pozzuoli, Pirri, Bellagio, Ramacca, Brindisi, Scorrano e Belmonte Mazzagno è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 5).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data della ricevuta: 17 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Bisogni Giacinto fu Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 3 — Ammontare della rendita L. 175 — Consolidato 3,50 % senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, lì 4 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 3).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4048 — Data della ricevuta: 3 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Della Corte Maria-Grazia fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 42 — Consolidato 3.50% con decorrenza 1° gennaio 1923

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 212 — Data della ricevuta: 17 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Malagodi Cesare fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5% (polizza combattenti) con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data della ricevuta: 17 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Moretti Vittorio di Vitaliano. — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % (polizza combattenti) con decorrenza 1° gennaio 1923.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 14 luglio 1923.

Il direttore generale: D'Arienzo.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(1ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei Buoni del Tesoro nominativi, si notifica che il buono del Tesoro 5 % quinquennale di 3ª emissione n. 225 di L. 600 intestato a Brenno Maria Teresa sotto la patria potestà del padre Brenno Martino, doveva invece intestarsi a Brenna Maria Teresa, sotto la patria potestà del padre Brenna Martino, e ciò in base alla attestazione giurata innanzi il notaio Gaddi Luigi fu Augusto di Mariano Comense il 10 luglio 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale si procederà al rimborso del predetto buono, perchè scaduto, nelle mani di Brenna Maria di Martino.

Roma, 3 agosto 1923. p. Il direttore generale: Cirillo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. — Elenco N. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	309559	200 —	Arbero Carolina fu Domenico, nubile, domiciliata a Pavone Canavese (Torino).	Arbore Carlotta Maria detta anche Carolina, nubile, ecc., come contro.
3.50 %	125992	787 50	Della Rocca Severina di Pietro, moglie di Severino Picasso, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Della Rocca Anna-Severina di Pietro, moglie di Severino Picasso, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.
»	179721	525 —		
Cons. 5 %	302374	2000 —	Manzi Fè Bianca di Ignazio Giorgio, moglie di Clerici Paolo di Paolo Franco, domiciliata a Milano.	Manzi-Fè Bianca di Ignazio Giorgio, moglie di Clerici Paolo di Giorgio, domiciliata a Milano.
»	303556	2000 —		
»	306504	1760 —	*Annotazione.* La presente rendita non potrà essere alienata senza il consenso di Manzi Fè Ignazio Giorgio fu Giorgio durante la vita di questo.	*Annotazione.* La presente rendita non potrà essere alienata senza il consenso di Manzi Fè Ignazio Giorgio fu Vittorio durante la vita di questo.
3.50 %	613820	66 50	Cumani Guglielmina fu Guglielmo, nubile, domiciliata in Alessandria.	Cumani Guglielmina fu Guglielmo, minore, sotto la patria potestà della madre Maffezzoli Caterina, ecc., come contro.
Cons. 5 %	195818	500 —	Pola Palmira fu Giuseppe, moglie di Canelli Enrico, domiciliata in Alessandria.	Pola Palmira fu Giuseppe, moglie di Cassetti Enrico, domiciliata in Alessandria.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 21 luglio 1923.

Il direttore generale D'Arienzo.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 23 luglio 1896, n. 412, sulla Scuola di Archeologia presso la R. Università di Roma e sulle relative borse di studio;

Decreta:

E' aperto il concorso a due borse di studio nella Scuola di Archeologia presso la R. Università di Roma durante il triennio accademico 1923-24, 1924-25, 1925-26, con l'assegno di L. 2300 per ciascuno dei due primi anni e di L. 4200 per il terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate.

Il concorso è per esami.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguita la laurea in lettere in una R. Università o nel R. Istituto di studi superiori di Firenze o nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso coi relativi documenti a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) non più tardi del 31 ottobre 1923.

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 2, portare la indicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma originale o di un regolare certificato della laurea in lettere e del certificato di cittadinanza italiana, legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Gli ammessi al concorso dovranno sostenere prove orali e scritte in una delle discipline archeologiche (antichità ed epigrafia romana, antichità ed epigrafia greca, archeologia dell'arte) a loro scelta, e dimostrare, con esami, di conoscere le due lingue francese e tedesca.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i quali verranno dati presso la R. Università di Roma.

Roma, 31 luglio 1923. *Il Ministro*: Gentile.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.